



---

## Rapporto concernente il postulato Hassler: "Consentire la coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni di provenienza locali affermate" (10.4029)

### Indice

<b>1</b>	<b>Contesto</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Problematica</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Quadro giuridico</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Interpretazione attuale</b> .....	<b>4</b>
4.1	Giurisprudenza .....	4
4.2	Esecuzione da parte dei chimici cantonali .....	6
4.3	Dottrina .....	6
4.4	Parere dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) .....	6
4.5	Confronto con il diritto dell'UE .....	7
<b>5</b>	<b>Insicurezza giuridica</b> .....	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Disciplinamento della coesistenza e criteri di coesistenza</b> .....	<b>10</b>
6.1	Disciplinamento della coesistenza .....	10
6.2	Criteri di coesistenza .....	11
<b>7</b>	<b>Risultati della consultazione</b> .....	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Valutazione delle soluzioni e dei risultati della consultazione</b> .....	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Conclusione</b> .....	<b>14</b>

# 1 Contesto

Il 16 dicembre 2010, il Consigliere nazionale Hansjörg Hassler ha presentato il seguente postulato<sup>1</sup>:

*“Il Consiglio federale è incaricato di valutare come deve essere disciplinata la coesistenza tra denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) di prodotti agricoli da un lato e nomi geografici locali di prodotti simili dall'altro (p.es. a livello di ordinanza o nell'ambito degli elenchi degli obblighi delle rispettive DOP e IGP).”*

La motivazione è la seguente:

*“Con la richiesta di protezione della denominazione "Bündner Bergkäse" come DOP sorge il quesito se, dopo la sua eventuale registrazione, nel Canton Grigioni potranno ancora essere utilizzati nomi locali per formaggi simili. Tale interrogativo si pone anche per altre denominazioni protette che contengono un nome di Cantone (p.es. Berner Alpkäse o Saucisson vaudois). L'ordinanza DOP/IGP vieta l'impiego commerciale diretto o indiretto di denominazioni protette per prodotti comparabili non conformi all'elenco degli obblighi. Secondo un documento di lavoro dei chimici cantonali, responsabili dell'esecuzione di detta ordinanza, non è consentito usare il termine "Bergkäse" per prodotti comparabili unitamente a un nome geografico della regione DOP/IGP in questione se non sono adempiuti i criteri fissati dalla categoria (elenco degli obblighi). Se la DOP "Bündner Bergkäse" fosse registrata e nella giurisprudenza si confermasse una tale interpretazione di questa disposizione, alcuni produttori sarebbero costretti a rinunciare a denominazioni tradizionali da sempre utilizzate (p.es. Savogniner o Davoser Bergkäse). Ciò è inammissibile. In casi motivati deve essere consentita la coesistenza tra una DOP/IGP contenente il nome di un Cantone e le denominazioni di provenienza locali affermatesi da tempo all'interno dello stesso Cantone.”*

Il 16 febbraio 2011, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato esprimendosi come segue:

*“Il Consiglio federale è disposto a cercare una soluzione al problema esposto dall'autore del postulato, al fine di consentire la coesistenza tra denominazioni di origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) da un lato e denominazioni affermate dall'altro. Questa problematica era già stata individuata per alcune DOP/IGP registrate e si è nuovamente ripresentata al momento della richiesta di registrazione della DOP "Bündner Bergkäse”.”*

*Il sistema di protezione delle DOP/IGP ha l'obiettivo di attribuire la denominazione esclusivamente a prodotti fabbricati in ottemperanza dell'elenco degli obblighi. L'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP (RS 910.12) mira a vietare qualsiasi impiego abusivo, diretto o indiretto, di una denominazione protetta, che potrebbe nuocere alla reputazione del prodotto o conferire un vantaggio finanziario ingiustificato. Esso però non vuole vietare sistematicamente qualsiasi uso di nomi di entità geografiche appartenenti all'area di fabbricazione per prodotti comparabili.*

*Spetta ai chimici cantonali ed, eventualmente, ai tribunali stabilire se l'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP include anche il divieto di utilizzare denominazioni affermate. La mancanza di una giurisprudenza in materia crea insicurezza, al momento, tra i produttori interessati. Sarebbe pertanto opportuno individuare i casi nei quali è evidente che non vi è impiego abusivo ed è escluso qualsiasi rischio d'inganno per il consumatore.*

*Per fornire risposte adeguate a questa problematica, il Consiglio federale esaminerà le diverse possibilità di coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni affermate. Stabilirà a che livello tale coesistenza debba essere disciplinata, ovverosia se dovrà essere emanata una disposizione legale, una disposizione specifica nell'elenco degli obblighi, eccetera. Si dovrà precisare tale principio*

---

<sup>1</sup> 10.4029

*fissando criteri che giustificano una simile coesistenza. Nello stesso tempo, il Consiglio federale garantirà il rispetto degli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.”*

Sulla base della risposta del Consiglio federale, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha analizzato le questioni di principio riguardo a una possibile coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni locali affermate. A tale scopo ha redatto una bozza di rapporto e proposto di fissare dei criteri di coesistenza nel documento di lavoro dell'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS). Di conseguenza, il 22 marzo 2012 l'UFAG ha avviato una consultazione delle cerchie interessate, quindi il 17 aprile 2012 ha invitato dei rappresentanti dell'ACCS, in qualità di organi esecutivi dell'ordinanza DOP/IGP, per discutere della questione.

Il presente rapporto ha pertanto l'obiettivo di esaminare possibili approcci per una coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni affermate e di proporre l'ulteriore procedura in relazione al postulato Hassler, tenendo in considerazione i risultati della consultazione delle cerchie interessate e della discussione con gli organi d'esecuzione competenti.

## 2 Problematica

La questione dell'utilizzo lecito di una denominazione locale per un prodotto comparabile si pone per tutte le denominazioni protette DOP o IGP costituite da un nome geografico (nome di un Cantone, di una regione o di una zona) e da una designazione specifica (come formaggio o carne). Per denominazioni di questo tipo è protetta solo la combinazione dei diversi sottoelementi. L'UFAG precisa tale principio nelle decisioni in materia di registrazione di denominazioni composte, il che significa che le designazioni specifiche possono continuare a essere utilizzate e non possono essere monopolizzate per le denominazioni protette.

L'utilizzo di designazioni specifiche di per sé non pone alcun problema, se i prodotti interessati sono conformi alle definizioni di cui alla legislazione sulle derrate alimentari. Poco problematici sono, da un lato, l'aggiunta di nomi di fantasia diversi dalle denominazioni protette e, dall'altro, l'impiego di un nome geografico esterno all'area della denominazione protetta. Se la designazione specifica, però, viene corredata di un riferimento geografico, in lettere o immagini, che si rifà all'area della denominazione protetta, non si può escludere l'impiego commerciale secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 28 maggio 1997 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (cfr. punto 3). Se una denominazione identica o analoga è protetta come marchio, si pone la questione se rientri nel caso di cui all'articolo 16 capoverso 6 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura e possa quindi essere ancora utilizzata senza dover adempiere l'elenco degli obblighi. In caso contrario, sorge l'interrogativo della coesistenza, oggetto del postulato in questione. L'autore di quest'ultimo, infatti, chiede di definire criteri che consentano di qualificare una coesistenza come non problematica.

Dall'introduzione del sistema di protezione delle DOP/IGP questo aspetto è stato trattato, in particolare, per le seguenti denominazioni:

- utilizzo di nomi dell'Oberland bernese per formaggi non conformi all'elenco degli obblighi della DOP *Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse* (stagionatura minima non raggiunta);
- impiego del nome *Saucisson de Payerne* per una salsiccia non conforme all'elenco degli obblighi dell'IGP *Saucisson vaudois*;
- uso di nomi di luoghi o vallate per formaggi grigionesi non conformi all'elenco degli obblighi come *Davoser* o *Engadiner* nell'ambito della domanda di registrazione del *Bündner Bergkäse* quale DOP.

---

<sup>2</sup> LAgr; RS 910.1

### 3 Quadro giuridico

Conformemente all'articolo 14 capoverso 1 lettera d LAgr, il Consiglio federale può, per garantire la credibilità delle designazioni e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali si distinguono per la loro origine. Conformemente all'articolo 16 capoversi 1 e 2 LAgr, il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche e disciplina in particolare le qualità richieste per presentare una domanda di registrazione, le condizioni di registrazione, segnatamente i requisiti relativi all'elenco degli obblighi, la procedura d'opposizione e di registrazione nonché il controllo. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette, in particolare, contro qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfruttino la reputazione delle designazioni protette e contro qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione (art. 16 cpv. 7 LAgr).

In base alle succitate disposizioni, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza DOP/IGP.

Questa protegge le DOP e IGP iscritte nel registro e ne consente l'utilizzo solo in conformità delle condizioni in essa sancite. L'utilizzo delle denominazioni protette è appannaggio dei produttori della relativa area geografica definita che ottemperano a un elenco degli obblighi stabilito dal rispettivo raggruppamento. Elemento fondamentale di tale strumento di protezione è, secondo l'ordinanza DOP/IGP, l'estensione della protezione per DOP e IGP registrate prevista all'articolo 17:

<sup>1</sup> *L'impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato:*

- a. per ogni prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi;*
- b. per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione della denominazione protetta.*

<sup>2</sup> *Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:*

- a. se la denominazione registrata è imitata o evocata;*
- b. se è tradotta;*
- c. se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «modo», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili;*
- d. se la provenienza del prodotto è indicata.*

<sup>3</sup> *Sono parimenti vietati:*

- a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del prodotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti concernenti il prodotto;*
- b. qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in errore sull'origine del prodotto;*
- c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b.*

L'autore del postulato chiede, in sostanza, se è possibile una coesistenza in virtù dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP.

Conformemente all'articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza DOP/IGP, l'esecuzione, secondo la legislazione sulle derrate alimentari, della Sezione 3<sup>3</sup> dell'ordinanza stessa spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari, ovvero ai chimici cantonali.

### 4 Interpretazione attuale

#### 4.1 Giurisprudenza

---

<sup>3</sup> Art. 16: divieto di impiego abusivo delle menzioni DOC, DOP e IGP e di menzioni simili; art. 16a: menzioni DOC, DOP e IGP e art. 17: estensione della protezione.

Il sistema di protezione delle DOP e IGP è relativamente recente e, di conseguenza, non esiste ancora una giurisprudenza sulla questione in oggetto. Il Tribunale federale, tuttavia, si è già espresso sulla portata della protezione per DOP e IGP, ovvero su quella dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP.

Sentenza del Tribunale federale nella causa *Diriwächter AG contro l'Interprofession du Vacherin Mont d'Or*<sup>4</sup>:

*"I beneficiari di una denominazione di origine protetta, limitata a livello regionale, non possono impedire che altre persone fabbrichino e commercializzino prodotti agricoli simili. I primi devono essere i soli a poter usufruire, per i propri prodotti, della denominazione d'origine che ne indica in maniera univoca provenienza e caratteristiche. Tuttavia, coloro che non adempiono tutti i presupposti di cui all'elenco degli obblighi hanno assoluto diritto di fabbricare e commercializzare prodotti comparabili."*

*"I prodotti che non soddisfano il rispettivo elenco degli obblighi, tuttavia, non devono recare la denominazione protetta. È inammissibile sfruttare la nomea o l'immagine di una denominazione d'origine protetta utilizzandola in maniera diretta o indiretta (cfr. art. 16 cpv. 7 lett. a LAgr, art. 17 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. b e c ordinanza DOP/IGP, art. 13 cpv. 1 lett. a e b dei regolamenti n. 2081/92 e n. 510/2006)".*

*"Per evitare elusioni della protezione è vietato altresì l'utilizzo di un altro nome che lasci intendere o immaginare al consumatore una correlazione con la merce a denominazione d'origine protetta (la cosiddetta evocazione di cui all'art. 17 cpv. 2 lett. a ordinanza DOP/IGP e all'art. 13 cpv. 1 lett. b dei regolamenti n. 2081/92 e n. 510/2006; v. anche art. 16 cpv. 7 lett. b LAgr). Una tale correlazione può essere suggerita, oltre che dalla prossimità concettuale tra le rispettive denominazioni dei prodotti, da similitudini di natura fonetica o visiva tra i nomi. Nel valutare tali elementi, inoltre, può essere importante sapere se i prodotti in questione hanno un aspetto esteriore analogo, che può essere all'origine di un'associazione con il prodotto protetto (cfr. sentenze della Corte europea del 26 febbraio 2008 nella causa C 132/05: Commissione contro Repubblica federale di Germania, Racc. pag. I-957 punti 44-48 su "Parmigiano Reggiano" e "Parmesan" e del 4 marzo 1999 nella causa C-87/97: Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contro Käserei Champignon Hofmeister et al., Racc. pag. I-1301 punti 25-27 su "Gorgonzola" e "Cambozola"). Si ribadisce, che ciò non significa, tuttavia, che prodotti dall'aspetto esteriore analogo siano vietati a priori."*

Decisione del Tribunale federale nella causa *Damassine*<sup>5</sup>:

*"Nonostante la registrazione, un proprietario di alberi di damassine situati fuori del Cantone Giura non perde il diritto di produrre, con i propri frutti, acquavite, ma non potrà utilizzare il nome "Damassine" per il proprio prodotto".*

*"I produttori di un'acquavite che non presenta le caratteristiche di cui all'elenco degli obblighi, nel caso in cui utilizzino il frutto dell'albero di damassine, possono dare all'acquavite il nome di un altro frutto a disposizione. In tal modo adempiono l'obbligo ai sensi dell'articolo 82 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI e non entrano in conflitto neanche con gli articoli 17 dell'ordinanza DOP/IGP e 172 LAgr".*

Dalla giurisprudenza attuale risulta che coloro che non adempiono l'elenco degli obblighi di una DOP o IGP hanno diritto di fabbricare e commercializzare prodotti comparabili. Non possono, tuttavia, utilizzare la denominazione protetta o qualsiasi altro nome che possa indurre il consumatore a stabilire mentalmente una correlazione che può essere suggerita da una prossimità concettuale e da similitudini di natura fonetica o visiva.

<sup>4</sup> DTF 2C\_852/2009 del 29 ottobre 2010.

<sup>5</sup> DTF 2C\_816/2008 del 26 febbraio 2010.

## 4.2 Esecuzione da parte dei chimici cantonali

Valutare se l'impiego di una denominazione, nel caso specifico di una denominazione locale, violi l'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP rientra nell'ambito di competenza dei chimici cantonali (art. 21 cpv. 3 dell'ordinanza DOP/IGP). L'ACCS ha elaborato un documento di lavoro contenente raccomandazioni per l'esecuzione dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP. Queste riportano sia principi generali che criteri specifici per le diverse denominazioni protette, definiscono i rispettivi prodotti comparabili e stabiliscono quale chimico cantonale è competente per ogni denominazione protetta.

Il principio 8 sancisce quanto segue:

*“Per un prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi ottenuto nell'area geografica di una denominazione protetta composta (nome geografico associato ad altri termini), non possono essere utilizzati nomi geografici che rientrano nell'area geografica in questione. L'impiego dell'indicazione è consentito se il prodotto è conforme all'elenco degli obblighi ed è certificato, nonché se l'area interessata si estende oltre i confini di quella protetta o si trova all'esterno di essa.”*

Nel documento di lavoro si riporta, quale esempio, la denominazione "Engadiner Trockenfleisch", che è vietato utilizzare per carne secca prodotta nel Cantone Grigioni non conforme all'elenco degli obblighi dell'IGP Bündnerfleisch. La denominazione "Luzerner Trockenfleisch", invece, è considerata ammissibile. Allo stesso modo, gli organi esecutivi del Cantone Grigioni hanno vietato la denominazione "Rheinwaldner Trockenfleisch", poiché era utilizzata per un prodotto non conforme all'elenco degli obblighi della Bündnerfleisch e quindi in contraddizione con il principio 8 del documento di lavoro dell'ACCS.

## 4.3 Dottrina

Nel quadro della procedura di opposizione nella causa *Bündner Bergkäse*, J. Simon<sup>6</sup> ha elaborato una perizia, su mandato del raggruppamento richiedente, nella quale conclude che, a sostegno della coesistenza di una DOP regionale come *Bündner Bergkäse* e di indicazioni di provenienza locali per altri formaggi di montagna, vi sono una valutazione sulla base della legislazione in materia di DOP, un'analisi sistematica e un'interpretazione teleologica, nonché una conforme alla Costituzione, dell'articolo 17 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza DOP/IGP.

Se si esclude tale perizia, nella letteratura non si trova, finora, alcun approfondimento su questa problematica.

## 4.4 Parere dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Nell'ambito della domanda di registrazione *Bündner Bergkäse*<sup>7</sup>, in seguito a una richiesta del raggruppamento sulla questione della coesistenza l'UFAG si è espresso come segue:

*“Il Registro DOP/IGP consente di proteggere denominazioni per prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati con un'origine geografica particolare. Il riconoscimento di una DOP o IGP tramite l'iscrizione nel Registro federale ha un duplice scopo: da un lato tutelare i consumatori, garantendo loro un prodotto autentico, le cui origine e condizioni di produzione sono certificate; dall'altro difendere i produttori che si attengono all'elenco degli obblighi dall'abuso e dalle imitazioni del nome e della forma del loro prodotto.*

*La registrazione di una denominazione come DOP o IGP assicura che la denominazione protetta possa essere utilizzata per prodotti che rispondono ai requisiti dell'elenco degli obblighi. Per le*

<sup>6</sup> Anmerkungen zu Kollisionen zwischen regionalen GUB, GGA und lokalen Herkunftsangaben, Gedanken zum Schutz von geografischen Zeichen, Festschrift für J. David Meisser, pag. 257 ss., Stämpfli Verlag, Berna 2012.

<sup>7</sup> Missiva dell'UFAG del 9 dicembre 2009 all'organizzazione Bündnerkäse.

cosiddette denominazioni composte, come Bündner Bergkäse, è protetta la combinazione dei termini in quanto tale. Le designazioni specifiche (p.es. formaggio) non rientrano nell'ambito di protezione, il che significa, nel caso concreto, che l'impiego del termine "formaggio di montagna" è consentito anche dopo la registrazione di una DOP, a condizione che sia rispettata l'ordinanza sulle designazioni "montagna" e "alpe"<sup>8</sup>. Non vi è, pertanto, alcun pericolo di monopolizzazione del termine "formaggio di montagna".

L'elemento cardine del sistema di protezione è l'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP, che concretizza le disposizioni di legge riportando l'elenco delle possibili fattispecie. Lo stesso articolo, inoltre, è una norma volutamente passibile di un ampio margine d'interpretazione; quale norma surrogatoria, include tutti i riferimenti immaginabili al prodotto originale, indirizzati al pubblico, che potrebbero indurre i consumatori in errore riguardo all'origine o ad altre caratteristiche specifiche. L'impiego commerciale di denominazioni protette, sia esso diretto o indiretto, è vietato dall'articolo 17 capoverso 1 dell'ordinanza DOP/IGP nel caso in cui il nome venga utilizzato per prodotti comparabili non conformi all'elenco degli obblighi o per prodotti non comparabili che sfruttano la reputazione della denominazione protetta. Si tratta, pertanto, di una protezione estesa.

Tanto più un prodotto, la sua designazione o presentazione sul mercato sono simili a quelli di una denominazione di origine protetta, quanto più auspicabile è l'applicazione del suddetto articolo 17. Una soluzione, in questo caso, potrebbe essere quella di scegliere, per formaggi che non adempiono l'elenco degli obblighi del Bündner Bergkäse, una denominazione, una caratterizzazione, una presentazione e un marketing il più possibile distinti da quelli del Bündner Bergkäse, preferibilmente dopo averli verificati, prima della commercializzazione, con il chimico cantonale.”

#### 4.5 Confronto con il diritto dell'UE

Nell'UE, le DOP e le IGP sono tutelate tramite il regolamento (CE) n. 510/2006<sup>9</sup> e il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 1898/2006<sup>10</sup>. Esse vengono registrate a livello comunitario, in modo da essere protette su tutto il territorio dell'UE. Il sistema di protezione DOP/IGP elvetico è armonizzato alla legislazione dell'UE. L'equivalenza è sancita nell'allegato 12 dell'Accordo agricolo con l'UE e costituisce la base per la protezione reciproca delle DOP e delle IGP dell'UE e della Svizzera. Tale allegato garantisce alle DOP e IGP svizzere una protezione giuridica sul territorio dell'UE identica a quella esistente per le DOP e IGP dell'UE e viceversa per quelle dell'UE in Svizzera. Di conseguenza, eventuali modifiche della legislazione elvetica vanno discusse tenendo conto degli impegni assunti dal Paese contenuti nell'Accordo con l'UE, nonché degli ultimi sviluppi del diritto comunitario in materia.

L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 contiene le seguenti disposizioni sulla protezione di DOP e IGP:

(1) Le denominazioni registrate sono tutelate contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta;

---

<sup>8</sup> ODMA; RS 910.19

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine;

d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Se una denominazione registrata contiene il nome di un prodotto agricolo o alimentare che è considerato generico, l'uso di questo nome generico sui corrispondenti prodotti agricoli o alimentari non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

Contiene, inoltre, disposizioni transitorie con relative condizioni in caso di omonimia parziale o totale:

(3) Per quanto riguarda le denominazioni la cui registrazione è richiesta ai sensi dell'articolo 5, può essere previsto un periodo transitorio non superiore a cinque anni, a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, solo nel caso in cui un'opposizione sia stata dichiarata ricevibile in quanto la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Può inoltre essere stabilito un periodo transitorio per imprese stabilite nello Stato membro o nel paese terzo dove si trova la zona geografica, a condizione che dette imprese abbiano legalmente commercializzato i prodotti di cui trattasi utilizzando in modo continuativo tali denominazioni per almeno i cinque anni che precedono la data di pubblicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e che il problema sia stato sollevato nel corso della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo e secondo comma, o della procedura comunitaria di opposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2. In totale, il cumulo del periodo transitorio di cui al presente comma e del periodo di adattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 6, non può superare cinque anni. Qualora il periodo di adattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 6, superi cinque anni, non può essere concesso alcun periodo transitorio.

(4) Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di far coesistere una denominazione registrata e una denominazione non registrata che designa un luogo di uno Stato membro o di un paese terzo, qualora questa denominazione sia identica alla denominazione registrata, purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

a) la denominazione identica non registrata sia stata legalmente utilizzata durante almeno i venticinque anni precedenti il 24 luglio 1993, in base ad usi leali e costanti;

b) sia provato che tale uso non abbia inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e che non abbia indotto né abbia potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;

c) il problema relativo alla denominazione identica sia stato sollevato prima della registrazione della denominazione.

La coesistenza della denominazione registrata e della denominazione identica non registrata può durare al massimo per un periodo di quindici anni, trascorso il quale la denominazione non registrata non può più essere utilizzata.

L'impiego della denominazione geografica non registrata è autorizzato solamente se lo Stato di origine è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.



Il diritto vigente dell'UE prevede, fermo restando il rispetto di severe condizioni, una coesistenza temporanea di una denominazione totalmente o parzialmente omonima, oltre che di una denominazione identica. Com'è il caso nell'ordinanza DOP/IGP, i regolamenti della CE non fissano norme esplicite per una coesistenza di denominazioni locali. Il regolamento (CE) n. 510/2006 è attualmente in fase di revisione e sarà integrato in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli<sup>11</sup>. Analogamente, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006 sarà ripreso agli articoli 13 (protezione delle DOP e IGP) e 15 (deroghe temporanee all'impiego di DOP e IGP) di tale nuovo regolamento.

Partendo da tali presupposti, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha espresso a più riprese il proprio parere sulla portata della protezione concessa da DOP e IGP. Ha concluso, ad esempio, che il termine "Cambozola" utilizzato per un formaggio poteva essere considerato come evocativo della DOP *Gorgonzola*<sup>12</sup>. Secondo la CGUE, chiamata a esprimersi sulla questione da un tribunale austriaco, la nozione di evocazione si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, conti lo stesso numero di sillabe o, per tale somiglianza, induce il consumatore, in presenza del nome del prodotto, ad avere, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione protetta. Nella causa "Parmesan"<sup>13</sup>, la CGUE, interpellata dalla Commissione europea in seguito a un procedimento per inadempienza, conclude che l'uso della denominazione "Parmesan" debba essere considerata evocativa della DOP *Parmigiano Reggiano*, considerati la somiglianza fonetica e grafica tra le denominazioni in questione e l'aspetto esterno analogo dei prodotti. La CGUE precisa, in tal modo, che non è solo la forma esatta di registrazione di una DOP a beneficiare di una protezione in base al diritto comunitario.

L'esecuzione del regolamento (CE) n. 510/2006 è di competenza degli Stati membri dell'UE.

In Francia, Paese in cui le denominazioni d'origine hanno una lunga tradizione, l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) ha emanato, in qualità di ente competente per l'attuazione della politica dei marchi di qualità, delle linee guida per il richiedente di una DOP<sup>14</sup>. In relazione alle denominazioni che possono essere protette tramite DOP, osserva:

*"Maggiore è l'area cui un nome geografico si riferisce, più difficile ne risulta la tutela e la protezione. Il riconoscimento di una DOP, inoltre, non esclude la possibilità di utilizzare il nome di un Comune o di una località o, più in generale, il nome di qualsiasi entità geografica presente nella stessa area per prodotti della stessa categoria. Un olio essenziale di lavanda DOP, ad esempio, proveniente dall'Alta Provenza non esclude l'utilizzo del nome della cittadina "Gap" per altri oli essenziali di lavanda."*

In Francia, quindi, la coesistenza di simili denominazioni con una DOP o IGP è lecita.

Un caso concreto in Germania è costituito dalla denominazione "Parmetta" per un formaggio precedentemente speziato. Un tribunale tedesco ha concluso che tale nome di fantasia, senza componente geografica, era evocativo della DOP *Parmigiano Reggiano*. Era infatti possibile stabilire un'associazione sia tramite la denominazione (la somiglianza fonetica e grafica, la sillaba "parm", il suono italiano della finale "etta", la confezione del prodotto, l'illustrazione di un formaggio a pasta dura sull'etichetta), sia tramite il prodotto (somiglianza dei prodotti).

## 5 Insicurezza giuridica

Finora non è stata contestata alcuna misura dei chimici cantonali basata sull'interpretazione dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP secondo il principio 8 del loro documento di lavoro.

---

<sup>11</sup> 2010/0353 (COD); 11620/12

<sup>12</sup> C-87/97

<sup>13</sup> C-132/05

<sup>14</sup> Guide du demandeur d'une appellation d'origine (A.O.C/A.O.P), versione n. 6 del 7 febbraio 2011.

I produttori di formaggi come Davoser Bergkäse, Engadiner Bergkäse, Savogniner Bergkäse, Valser Bergkäse eccetera, hanno mosso opposizione contro la prevista registrazione della DOP *Bündner Bergkäse* e sollevato, di conseguenza, la questione della coesistenza delle denominazioni locali con una DOP da registrare. Gli opposenti hanno addotto che il possibile divieto d'utilizzo di dette denominazioni imposto dai chimici cantonali in base all'interpretazione dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP genererebbe, secondo il documento di lavoro dell'ACCS, svantaggi per le suddette denominazioni grigionesi. Nel quadro della consultazione delle autorità federali e cantonali sulla procedura di opposizione, l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) è giunto alla conclusione che le succitate indicazioni di provenienza grigionesi non presentano somiglianza fonetica o grafica con la denominazione *Bündner* e che continuare a impiegarle non costituisce, da questo punto di vista, una violazione dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP<sup>15</sup>. Ciononostante, il Cantone Grigioni<sup>16</sup> parte dal presupposto che esse siano vietate in base al principio dell'estensione della protezione di cui allo stesso articolo.

A causa della mancanza di giurisprudenza, ognuno degli attori difende le diverse interpretazioni della situazione giuridica, generando una certa insicurezza giuridica tra i produttori sia di denominazioni protette che di prodotti comparabili non conformi all'elenco degli obblighi. Per tale motivo, potrebbe risultare opportuno valutare la possibilità di stabilire dei criteri che consentano a una denominazione locale di coesistere con una DOP o un'IGP.

## 6 Disciplinamento della coesistenza e criteri di coesistenza

### 6.1 Disciplinamento della coesistenza

La questione riguarda il livello al quale un'eventuale coesistenza tra DOP/IGP e denominazioni locali possa essere sancita. A tal proposito si delineano diverse possibilità.

- Così come un marchio precedentemente noto può essere, in base all'articolo 16 capoverso 6 LAgr, utilizzato a determinate condizioni anche per le denominazioni locali, la legge sancirebbe un principio secondo il quale queste potrebbero essere impiegate anche dopo la registrazione delle DOP/IGP interessate, senza dover adempiere l'elenco degli obblighi.
- Si potrebbe introdurre, nell'ordinanza DOP/IGP una nuova disposizione o una modifica, in base alla quale le DOP/IGP non sono protette contro l'impiego di denominazioni locali, oppure che stabilisca che nell'elenco degli obblighi della rispettiva DOP o IGP sia inserito, per le denominazioni locali interessate, un diritto di mantenimento nel senso di una coesistenza.
- Il principio 8 del succitato documento di lavoro verrebbe adeguato nel senso di un'apertura alla coesistenza a determinate condizioni.
- Conformemente all'articolo 26 capoverso 3 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>17</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e all'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>18</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) emanerebbe, a tale proposito e dopo aver sentito gli organi d'esecuzione, delle istruzioni o una guida all'interpretazione.
- L'UFAG modificherebbe la sua "Guida per l'inoltro di una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP)" (di seguito: Guida DOP/IGP<sup>19</sup>) integrando le disposizioni d'esecuzione concernenti la coesistenza.

---

<sup>15</sup> Missiva del 29 novembre 2010.

<sup>16</sup> Missiva del 25 novembre 2010 del Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni.

<sup>17</sup> Legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0

<sup>18</sup> ODerr; RS 817.02

<sup>19</sup> Ultima modifica effettuata a dicembre 2010, consultabile sulla pagina Internet dell'UFAG.

Nel suo postulato, il Consigliere nazionale Hassler afferma che, in casi motivati, dovrebbe essere lecita una coesistenza tra una DOP/IGP e una denominazione locale affermata da tempo. Volendo dar seguito a tale argomentazione, vanno individuati i casi nei quali è evidente che non vi è impiego illecito ed è escluso qualsiasi rischio d'inganno per il consumatore. Gli elementi fondamentali per una possibile coesistenza sono da un lato l'antioriorità delle denominazioni e, dall'altro, l'assenza di rischio di confusione o inganno.

## 6.2 Criteri di coesistenza

I criteri auspicabili per una coesistenza tra una denominazione locale e una protetta (DOP o IGP) potrebbero essere i seguenti:

- Fattore "antioriorità":
  - uso pluriennale della denominazione interessata prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza DOP/IGP (1997);
  - impiego costante e legittimo della denominazione interessata;
  - nessun impiego della denominazione protetta prima della registrazione.
- Fattore "rischio di confusione o inganno":
  - nessun impiego della denominazione protetta dopo la registrazione;
  - prodotto appartenente alla stessa categoria (prodotto comparabile), ma che non adempie manifestamente l'elenco degli obblighi;
  - esclusione di qualsiasi rischio d'inganno e quindi di tutte le indicazioni potenzialmente ingannevoli, comprese illustrazioni, stemmi, simboli, eccetera;
  - esclusione di qualsiasi contenzioso o rischio di sfruttamento, in futuro, della reputazione della denominazione protetta;
  - differenziazione a livello di etichettatura, presentazione o imballaggio.

## 7 Risultati della consultazione

Il 22 marzo 2012, l'UFAG ha avviato una consultazione delle cerchie interessate invitando i Cantoni, le organizzazioni di produttori e consumatori, i chimici cantonali e gli organismi di certificazione a esprimere il proprio parere sulla sua proposta di risposta al postulato Hassler. I pareri pervenutigli sono stati 46. Da questi emerge, in generale, che la soluzione alla questione sollevata dal postulato deve adempiere i seguenti criteri fondamentali: ridurre effettivamente l'insicurezza giuridica, escludere un'apertura o un indebolimento del sistema di protezione delle DOP e IGP e rispettare gli obblighi a livello internazionale.

11 interpellati (Cantoni NE, AI, AG, VS e GR, Gastrosuisse, USC, SAB, PSL, SGWH, il chimico cantonale NE) chiedono che tali criteri vengano disciplinati nell'ordinanza DOP/IGP e 4 interpellati (Cantone BE, SFF, IG Regionalprodukte, Bündner Bauernverband) auspicano una direttiva a integrazione o in alternativa. Essi ritengono che debba essere possibile una coesistenza, ad esempio, tra prodotti di montagna o d'alpe secondo l'ODMA e prodotti DOP o IGP che rispondono a concetti differenti, senza che una delle due ordinanze prevalga sull'altra. La coesistenza deve essere disciplinata in maniera chiara, trasparente e vincolante, pertanto nell'ordinanza, senza che ciò impedisca (secondo alcuni pareri) l'introduzione di disposizioni più dettagliate nel documento di lavoro o in una direttiva per l'analisi caso per caso. Quest'ultima resterebbe indispensabile, ma l'ordinanza le fornirebbe una base più solida, migliorando di conseguenza la sicurezza giuridica. Alcuni richiedono criteri di coesistenza più restrittivi, mentre altri ne domandano lo smorzamento. Si rileva inoltre che i criteri proposti saranno di difficile applicazione o passibili d'interpretazione. In questo contesto, il criterio di distinzione dei prodotti è spesso fonte di divergenze, considerato che alcuni ritengono che i prodotti debbano distinguersi, mentre altri non reputano necessaria o realizzabile tale distinzione.

18 interpellati auspicano che la coesistenza venga sancita nel documento di lavoro (Cantoni SZ, NW, VD, UR, LU, OW, SG e JU, Associazione svizzera delle DOP/IGP, ProCert, AGORA, Fédération suisse des spiritueux, Federazione svizzera dei produttori di cereali, Prométerre, Union des paysans fribourgeois, Interprofession du Gruyère, Fromarte, Associazione svizzera frutta); 5 di questi (Cantone VD, Associazione svizzera delle DOP/IGP, Prométerre, Interprofession du Gruyère, AGORA) vorrebbero che i criteri si applicassero solo ai prodotti non comparabili. 2 interpellati (VMI e Sortenorganisation Bündnerkäse) domandano che il documento di lavoro venga integrato con una direttiva dell'UFSP. Un interpellato (A. Walker AG) concorda con quest'ultima soluzione, a condizione di lasciare margine di manovra per l'analisi caso per caso. Modificando la legislazione vigente si genererebbe un'apertura del sistema e si indebolirebbe il livello di protezione per le DOP e le IGP. Considerata la necessità di affrontare la questione della coesistenza, i suddetti interpellati ritengono opportuno disciplinare dei criteri nel documento di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che una tale coesistenza dovrebbe essere sancita a livello di legge, per poter essere applicata dai tribunali. Gli interpellati esprimono le stesse critiche sollevate da coloro che caldeggiavano una modifica dell'ordinanza DOP/IGP per quanto concerne i criteri proposti. Infine, emerge la questione della nozione di prodotto comparabile: alcuni ritengono che il concetto di prodotto comparabile, chiaramente distinto dai prodotti conformi all'elenco degli obblighi della rispettiva denominazione protetta, dia adito a incomprensioni e non accrescerebbe la sicurezza giuridica.

8 interpellati (Cantone TG, laboratorio cantonale TG, ACCS, Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires FR, Stiftung für Konsumentenschutz, Fédération romande des consommateurs, Interprofession Raclette du Valais AOC, OIC) respingono categoricamente l'idea di una coesistenza. Uno di loro (Service de l'agriculture FR) la vorrebbe solo per le IGP. Alcuni mettono in discussione la competenza dei chimici cantonali in questo ambito (Cantone AI, SAB) o rivendicano l'applicazione dell'articolo 182 LAgr (AGORA, Fromarte). Essi ritengono che il fatto di fissare dei criteri potrebbe incoraggiare gli operatori a utilizzare denominazioni locali per sottrarsi all'adempimento dell'elenco degli obblighi di una DOP o IGP, il che sarebbe contrario agli obiettivi delle DOP/IGP. Con tali "raggiri commerciali" si rischierebbe dunque di indebolire le DOP e IGP già registrate e di rimettere in discussione il sistema di protezione. Stabilire dei criteri nell'ordinanza equivarrebbe a una nozione di coesistenza generalizzata creata di punto in bianco e presupporrebbe che tutti i possibili casi di coesistenza venissero individuati in anticipo. La coesistenza di prodotti DOP o IGP e di prodotti analoghi a denominazione locale sarebbe fonte di confusione per i consumatori che non sono in grado di distinguere i prodotti e di stabilire se sono o no conformi all'elenco degli obblighi.

## **8 Valutazione delle soluzioni e dei risultati della consultazione**

Rendere formale la coesistenza risulterebbe adeguato solo se vi fosse un'effettiva riduzione dell'insicurezza giuridica citata e non si indebolisse il sistema di protezione per le DOP e le IGP. Inoltre, la soluzione prevista non deve rimettere in causa, in alcun modo, gli obblighi della Svizzera a livello internazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche. Il Consiglio federale sottolinea già nella sua risposta al postulato che gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale devono essere rispettati. Tra questi vi sono l'Accordo TRIPS nell'ambito dell'OMC, i trattati bilaterali e multilaterali esistenti e, segnatamente, l'allegato 12 dell'Accordo agricolo UE-Svizzera relativo alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari. L'allegato 12 è stato elaborato sulla base di norme convergenti dell'UE e della Svizzera. Per quanto concerne l'aspetto della convergenza, l'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP corrisponde appieno all'articolo 13 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Tramite un inserimento nella legge, anche le denominazioni sarebbero parificate ai marchi precedentemente noti di cui all'articolo 16 capoverso 6 LAgr. La tutela di questi diritti legittimamente acquisiti dal titolare del marchio è sancita nella legge e giustificata dagli obblighi della Svizzera sul piano internazionale (Accordo TRIPS). D'altronde, un disciplinamento delle denominazioni locali a livello di legge non è né richiesto nel postulato, né tantomeno auspicato dalle cerchie interessate.

L'inserimento a livello di ordinanza sembrerebbe più opportuno dal punto di vista della regolamentazione e potrebbe consentire, a priori, di raggiungere l'obiettivo del postulato. Qualora si fissassero nell'ordinanza dei criteri per la coesistenza, questi sarebbero vincolanti: le denominazioni locali conformi a tali criteri verrebbero dichiarate lecite; al contrario, quelle che non li adempiono, sarebbero vietate. Sancire la coesistenza nell'ordinanza DOP/IGP, però, rappresenterebbe un rischio di apertura del sistema di protezione per le DOP e le IGP e non sarebbe armonizzato al diritto comunitario in materia.

Il principio 8 del documento di lavoro dell'ACCS, con l'assoluto divieto di impiego di tutte le denominazioni locali all'interno dell'area geografica della rispettiva DOP o IGP in caso di mancato rispetto dell'elenco degli obblighi, potrebbe essere smorzato prevedendo una coesistenza subordinata a criteri stabiliti nello stesso documento, che nell'analisi di un caso concreto potrebbero fungere da raccomandazioni per i chimici cantonali.

Una direttiva o una guida all'interpretazione potrebbe eventualmente essere presa in considerazione a integrazione della modifica del documento di lavoro dell'ACCS. Tuttavia, le direttive e le guide all'interpretazione dell'UFSP inglobano aspetti inerenti più al diritto sulle derrate alimentari che non al diritto agrario. L'UFSP ha la competenza di emanare una direttiva o guida all'interpretazione e di revocarla. Tale soluzione non fornirebbe alcun contributo alla riduzione dell'insicurezza giuridica.

Sancire i criteri di coesistenza nel documento di lavoro genererebbe, sicuramente, meno problemi, considerato che quest'ultimo non è vincolante, ma non risolverebbe la questione dell'insicurezza giuridica evocata dall'autore del postulato. Quest'opzione, inoltre, è categoricamente respinta da tutti i chimici cantonali, che hanno redatto tale documento e sono responsabili dell'esecuzione dell'ordinanza DOP/IGP. Essi ritengono, infatti, che il principio 8 del documento di lavoro sia stato accettato dalle organizzazioni di categoria e dagli utilizzatori di altre denominazioni, considerato che dall'entrata in vigore dell'ordinanza DOP/IGP nessun divieto è stato oggetto di contestazione o ricorso.

La Guida DOP/IGP, istruzioni dell'UFAG senza carattere vincolante, potrebbe essere integrata con disposizioni esecutive inerenti alla coesistenza. Tuttavia, essa, fungendo d'ausilio ai raggruppamenti che vogliono presentare domanda per una DOP/IGP, adempie altri obiettivi; i criteri potrebbero tutt'al più essere ripetuti al suo interno, ma dovrebbero essere sanciti a un altro livello.

A prescindere dal livello di disciplinamento giuridico previsto, stabilire criteri di coesistenza andrebbe contro molti dei pareri che esprimono la preoccupazione dell'indebolimento del sistema di protezione per le DOP e le IGP. Ufficializzando dei criteri, infatti, si rischia di spingere gli operatori ad aggirare tale sistema. Dalla consultazione delle cerchie interessate risulta che tutti concordano con la difficoltà di fissare, a livello di ordinanza o di documento di lavoro, criteri che non indeboliscano il sistema di protezione per le DOP e le IGP, che siano applicabili e che escludano qualsiasi interpretazione, migliorando quindi la sicurezza giuridica. Da un lato i criteri concernenti il divieto d'inganno vanno valutati caso per caso, lasciando quindi margine di manovra per l'interpretazione; dall'altro, è difficile per gli utilizzatori dimostrare, e per gli organi d'esecuzione verificare, criteri generali concernenti l'antieriorità. Dalla consultazione è altresì emerso che il problema della coesistenza tra due denominazioni era legato anche al concetto di prodotto comparabile. Questo, infatti, ha un ruolo preponderante nella questione sollevata dal postulato, considerato che l'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP vieta l'uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta per qualsiasi prodotto comparabile non conforme all'elenco degli obblighi. Infine, non tutti gli interpellati condividono il concetto di prodotto comparabile anch'esso definito, nel documento di lavoro, come prodotto che beneficia di una DOP o IGP.

I pareri divergono invece riguardo al livello di disciplinamento di un'eventuale coesistenza.

## 9 Conclusione

Nella sua risposta, il Consiglio federale ha dichiarato di essere disposto a cercare una soluzione al problema esposto nel postulato, al fine di consentire un'eventuale coesistenza tra DOP/IGP da un lato e denominazioni locali affermate dall'altro.

L'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP è volutamente formulato in maniera che, quale norma surrogatoria, lasci il maggior margine possibile d'interpretazione e includa tutti i riferimenti immaginabili al prodotto originale. Va constatato che in detto articolo la coesistenza non è formalmente esclusa, così come la sua proibizione non è esplicitamente sancita; né tantomeno dalla giurisprudenza attuale o dall'interpretazione della portata della protezione di DOP e IGP vigente nell'UE si può dedurre che è vietata in maniera categorica all'interno dell'area geografica di una DOP o IGP.

I casi di denominazioni locali che potrebbero rivelarsi problematiche per una DOP o un'IGP vengono alla luce, essenzialmente, in fase di deposito della domanda di registrazione. Se si tratta di denominazioni anteriori, vanno tematizzate in questo contesto al fine di cercare soluzioni adeguate sia per i beneficiari della DOP o IGP sia per gli utilizzatori di denominazioni locali, migliorando di conseguenza la sicurezza giuridica.

È complicato definire criteri di coesistenza, che devono assolutamente rimanere restrittivi. È da respingere, quindi, una generalizzazione formale che escluda, di fatto, l'analisi caso per caso. Inoltre, qualsiasi formalizzazione di questi criteri comporta il rischio di indebolire la protezione delle DOP e IGP registrate, di rimettere in discussione il sistema di protezione per le DOP e le IGP e si discosterebbe in maniera evidente dal diritto comunitario. Tantomeno si raggiungerebbe l'obiettivo del postulato di ridurre l'insicurezza giuridica. Alla luce di quanto suesposto, non risulta indicato modificare la legge o l'ordinanza DOP/IGP.

Il principio 8 nel documento di lavoro è formulato in maniera assoluta; di conseguenza, va oltre le disposizioni dell'articolo 17 dell'ordinanza DOP/IGP. Si può tuttavia comprendere la politica restrittiva dei chimici cantonali, che consente di evitare qualsiasi aggirio dei vincoli DOP/IGP e qualsiasi rischio di sfruttamento della reputazione di tali denominazioni protette. Tale politica, che esclude un indebolimento del sistema di protezione delle DOP e IGP, va difesa anche in virtù del fatto che consente, di base, di identificare e gestire i problemi in fase di registrazione e di impedire che gli stessi riemergano nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza DOP/IGP.

Per concludere, quindi, nonostante a livello formale si opti per lo status quo, le riflessioni condotte nel quadro di questo postulato hanno consentito di chiarire in maniera utile i criteri e le possibilità pratiche in vista della coesistenza di una denominazione locale con una DOP o IGP. Tale coesistenza dovrebbe essere applicata esclusivamente se i prodotti a denominazione locale si distinguono veramente da quelli che beneficiano della DOP o dell'IGP, escludendo qualsiasi rischio d'inganno, e se si tiene conto del criterio d'antiorità.